



Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Modifica del ...

Avamprogetto

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

I

La legge del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti è modificata come segue:

Art. 3f
Abrogato

Art. 8 cpv. 1 lett. d, 5 e 6

¹ I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:

- d. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, se non utilizzati a fini medici.

⁵ Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di stupefacenti:

- a. di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicinali o per un'applicazione medica limitata;

RS ...

- ¹ RS 101
- ² FF ...
- ³ RS 812.121

- b. di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.

⁶ Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Titolo prima dell'articolo 18a

Capitolo 3a: Protezione e trattamento dei dati

Sezione 1: Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen

Titolo prima dell'articolo 18e

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 18e⁴ In relazione alla cura di tossicomani

Testo dell'attuale articolo 3f senza rubrica

Art. 18f In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8

¹ Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoversi 5–8 nonché per verificare che queste siano rispettate, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Istituto possono trattare i seguenti dati personali:

- a. indicazioni su eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del richiedente secondo gli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8;
- b. indicazioni necessarie all'identificazione del paziente e dati medici rilevanti nel quadro di un'applicazione medica limitata in conformità all'articolo 8 capoverso 5.

² Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:

- a. i dati da trattare;
- b. i periodi di conservazione.

Art. 20 cpv. 1 lett. c

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

⁴ In vigore dal 1° gennaio 2010

- c. senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1, nonché sostanze e preparati di cui all'articolo 7;

Art. 29 cpv. 4

Abrogato

Art. 30b Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni eccezionali rilasciate in virtù del diritto anteriore dall'Ufficio federale della sanità pubblica per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio a fini medici di stupefacenti con effetti del tipo della canapa mantengono la loro validità.

² Fino a quando l'autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 1 mantiene la sua validità, non è necessaria alcuna autorizzazione dell'Istituto di cui all'articolo 4.

II

La legge federale del 21 marzo 1969⁵ sull'imposizione del tabacco è modificata come segue:

Art. 5 lett. e

- e. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa destinati ad essere fumati o vaporizzati, che sono prescritti da un medico per applicazioni mediche.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 641.31

